



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 11/08/2009**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2009, n. 1085

Individuazione e perimetrazione degli agglomerati urbani della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, artt. 3, 4 e 5 e del D. Lgs. n.152/2006, art.74, comma 1, lettera "n", art. 101, commi 1 e 9 e artt. 105 e 106.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, dott. Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Tutela delle Acque, riferisce quanto segue.

Il Regolamento generale sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013, n. 1083 dell'11 luglio 2006, ha previsto un approccio programmatico strategico e un raccordo organico della politica di coesione con le strategie nazionali degli Stati membri. A tal fine, l'Italia ha presentato all'Unione Europea un Quadro Strategico Nazionale con l'obiettivo di indirizzare le risorse che la politica di coesione avrebbe destinato al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno, sia in quelle del Centro-Nord.

La proposta italiana di Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, messa a punto in versione definitiva a seguito della conclusione del negoziato con Bruxelles, è stata approvata dalla Commissione Europea con decisione n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007.

Dal citato Quadro Nazionale, ha preso le mosse il Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007 - 2013 approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 146 12 febbraio 2008, a seguito della Decisione Comunitaria C/2007/5726 del 20.11.2007 che ha adottato lo stesso Programma

Si deve rilevare, inoltre, che il Quadro Strategico Nazionale (QSN), prevede un meccanismo competitivo legato al conseguimento di risultati verificabili in termini di servizi collettivi in ambiti essenziali per la qualità della vita e l'uguaglianza delle opportunità dei cittadini e per la convenienza a investire delle imprese. A questo scopo, sono stati individuati i seguenti quattro obiettivi di servizio che appaiono significativi non solo per valutare l'effettiva capacità di cambiamento delle condizioni di vita e benessere nei territori interessati, ma anche per la capacità di integrazione virtuosa tra politica regionale e politiche ordinarie:

- a) elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della popolazione;
- b) aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- c) tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al sistema di gestione dei rifiuti urbani;
- d) tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente in relazione al Servizio Idrico Integrato.

Tra i citati quattro obiettivi, quest'ultimo è quello che qui interessa; esso è finalizzato al raggiungimento della qualità ambientale. Con riferimento al Mezzogiorno, sono stati selezionati gli indicatori statistici S10 ed S11 adeguati a misurare tale obiettivo in termini di disponibilità e qualità del servizio offerto, cui sono

associati espliciti traguardi da raggiungere nel 2013 e meccanismi incentivanti in capo ai diversi livelli di governo per il conseguimento dei miglioramenti attesi.

L'indicatore S.10 concernente la "Percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale", considera i flussi di acqua potabile che attraversano le reti di distribuzione comunali e distribuiti ai singoli punti di utilizzazione (abitazioni, stabilimenti, negozi, uffici, ecc.). E' una misura di efficienza nella distribuzione dell'acqua, seppure comprenda una componente di "perdite fisiologiche" legate, ad esempio, all'acqua destinata agli usi pubblici.

L'indicatore S.11 afferente gli "Abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per Regione", che riguarda specificatamente il presente atto, consente di misurare direttamente i miglioramenti, in termini di servizio e di utenti serviti, del segmento della depurazione, il quale, com'è noto, presenta - ad oggi - ancora forti criticità in molte regioni del Mezzogiorno e in alcune del Centro-Nord. I trattamenti secondari e terziari, a fronte di consistenti impegni di investimento, garantiscono un'elevata qualità dei reflui depurati e, pertanto, nell'indicatore si considerano solo queste due tipologie di trattamento. L'indicatore, inoltre, coglie indirettamente anche la capacità di servizio della rete fognaria, informazione che ad oggi manca delle caratteristiche necessarie di disponibilità e omogeneità per essere utilizzata ai fini degli obiettivi di servizio.

Con riferimento all'obiettivo da raggiungere che l'indicatore S.11 pone alla verifica dell'anno 2013, si deve aggiungere che il suo valore target, per l'anno 2013, è pari ad almeno il 70%.

Detto target deriva dalla metodologia di stima elaborata dal Dipartimento per la produzione statistica e il coordinamento tecnico scientifico dell'Istituto Nazionale di Statistica, che ha previsto l'individuazione delle diverse fonti di generazione del carico inquinante che, attraverso coefficienti numerici, sono state trasformate in un'unica unità di misura costituita dagli abitanti equivalenti, intesi questi ex art. 74, comma a) del D.Lgs. n. 152/2006, come "il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni - BOD5 - pari a 60 grammi di ossigeno al giorno".

Dalle rilevazioni effettuate dall'ISTAT si evince che alla Regione Puglia sia stato attribuito un valore di partenza dell'indicatore pari al 61,2%, riveniente dal rapporto tra gli AET effettivi (Abitanti Equivalenti Totali - nei quali sono considerate il complesso delle acque reflue, comprensive di tutte le attività industriali presenti sul territorio comunale), serviti da impianti di depurazione con livello secondario o terziario al 2005 e pari a 4.221.211, diviso gli AEUT (Abitanti Equivalenti Totali Urbani - nei quali sono considerate le acque reflue urbane prodotte dalle attività domestiche e da quelle ad esse assimilabili, comprese le attività delle micro-imprese generalmente operanti all'interno dei centri urbani) valutato dall'ISTAT in 6.899.587.

Senonché, per quanto riguarda la Regione Puglia, gli abitanti equivalenti serviti possono essere desunti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 1° febbraio 2006 con la quale si provvede alla individuazione degli "agglomerati" e alla definizione della data di conclusione degli interventi all'epoca in atto nel settore della depurazione.

A questo proposito appare necessario fare un breve cenno al fatto che la direttiva comunitaria 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, recepita nell'ordinamento italiano dapprima con il Decreto Legislativo n. 152/1999 e, successivamente, con il D.Lgs. n. 152/2006, avesse - tra l'altro - introdotto la definizione di "agglomerato".

Esso viene inteso come "l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente, che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale".

La stessa direttiva, nel perseguire lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue, dispone, agli artt.3 e 4, che gli agglomerati siano provvisti di

rete di fognaria entro scadenze temporali ben definite e che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte prima dello scarico ad opportuno trattamento depurativo secondo modalità e tempistiche riportate schematicamente di seguito:

---

## SCADENZA ADEMPIMENTO

---

31.12.1998 Realizzazione reti fognarie per acque reflue urbane che si immettono in aree sensibili e provenienti da agglomerati con 10.000 a.e.

31.12.2000 Realizzazione reti fognarie negli agglomerati con oltre 15.000 a.e.

31.12.2005 Realizzazione reti fognarie negli agglomerati con 2.000 - 15.000 a.e.

31.12.2005 Trattamento appropriato per:

1) scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie provenienti da agglomerati con meno di 2.000 a.e. e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione;

2) scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 a.e. recapitanti in acque marino-costiere

---

31.12.2000 Trattamento secondario o equivalente degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.

---

31.12.2005 Trattamento secondario o equivalente degli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 10.000-15.000 a.e.

---

31.12.2005 Trattamento secondario o equivalente degli scarichi di acque reflue urbane in acque dolci ed in acque di transizione provenienti da agglomerati con 2.000 - 10.000 a.e.

---

In particolare, come si evince dal predetto schema, i termini stabiliti in relazione alle diverse tipologie, alla data del 31 dicembre 1998, del 31 dicembre 2000 e del 31 dicembre 2005, risultano, da tempo, tutti spirati.

Orbene, la Giunta Regionale con propria deliberazione n.25 del 1° febbraio 2006, ai fini di ottemperare oltre che agli obblighi della citata direttiva, che come detto, per prima aveva introdotto il concetto di agglomerato, anche a quelli imposti dai decreti ministeriali (19 agosto 2003, n. 152 e 18 settembre 2002, n. 198) in materia di trasmissione dei dati richiesti dalla Commissione Europea in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 4, della stessa direttiva 91/271/CEE sugli esiti dei controlli effettuati sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane al fine di verificarne la conformità ai requisiti prescritti dalla stessa Commissione e sulla qualità e la composizione dei fanghi immessi nelle acque superficiali, approvò -tra l'altro- esclusivamente un elenco degli "agglomerati" rientranti nel territorio della Regione, contenuto nel prospetto accluso al medesimo provvedimento.

Il citato elenco, approvato ai fini di garantire un adeguato trattamento delle acque reflue urbane ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, venne stilato a seguito dell'attività ricognitiva delle infrastrutture fognario-depurative all'epoca apprestata che aveva anche tenuto conto di tutte le relative necessarie informazioni contenute nel Progetto di Piano di Tutela delle Acque e da esso opportunamente stralciate, redatto dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia con il coordinamento del Settore Tutela delle Acque, seppure non ancora approvato dall'organo regionale competente; la sua adozione è intervenuta, com'è noto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 19 giugno 2007.

Si deve, inoltre, evidenziare che nella suddetta prima caratterizzazione territoriale pugliese degli agglomerati, a fronte dell'esistenza di un numero complessivo di 214 impianti di depurazione, vennero classificati n. 191 agglomerati, individuando come tali, "tutti i centri/nuclei abitati dotati di sistema di

collettamento-rete fognaria-impianto, in carico al Gestore del Servizio Idrico Integrato (AQP S.p.A.), ovvero al gestore di pubblico servizio (Amministrazioni Comunali)” e coincidenti con i rispettivi centri abitati (Comuni).

La caratterizzazione degli agglomerati venne effettuata attraverso una serie di parametri. In particolare, venne rilevata la situazione dello stato dei luoghi, all’ottobre 2005, attraverso una indagine tecnica finalizzata alla verifica della potenzialità dei singoli impianti di depurazione (espressa in abitanti equivalenti), gli abitati serviti, il tipo di corpo idrico ricettore dello scarico di depurazione (suolo, sottosuolo, corpo idrico superficiale, mare), la tipologia dell’impianto. Venne rilevata, altresì, la tempistica degli adeguamenti attraverso la definizione delle misure in atto per ogni singolo impianto di depurazione, specificandone per ognuno di essi la data di fine lavori programmata, rispettivamente, al 2005, al 2006 e al 2007, da parte dei soggetti attuatori degli interventi stessi. Oltre alla caratterizzazione degli impianti di depurazione, si provvede ad individuare l’eventuale presenza di misure in atto relativamente al sistema di collettamento dei reflui associato al singolo impianto di depurazione in quanto la caratterizzazione territoriale degli agglomerati è elemento fondamentale per l’applicazione della normativa sugli scarichi delle acque reflue urbane.

Orbene, da tale analisi può quantificarsi il dato relativo alla potenzialità degli impianti di depurazione espressa in abitanti equivalenti che, depurato dei dati riferiti agli impianti per i quali era prevista la loro dismissione, risulta pari a 4.542.537. Dato, quest’ultimo, che risulta assai inferiore rispetto a quello valutato dall’ISTAT in 6.899.587, come accennato prima.

Si deve aggiungere, inoltre, che analizzando i dati contenuti nel Progetto di Piano di Tutela delle Acque e, in particolare, quelli rappresentati nella tabella 2.6 riferita agli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati - scenario futuro, emerge una potenzialità degli stessi espressa in abitanti equivalenti pari a 4.919.581.

Dalla comparazione dei predetti dati, risulta evidente la sussistenza di una notevole incongruenza tra le diverse fonti di informazioni che, conseguentemente, rende improcrastinabile un approfondimento per la verifica del carico effettivamente trattato (potenzialità attuale) dagli impianti di depurazione e del carico da trattare (potenzialità futura - di progetto).

Ne consegue, quindi, la necessità di procedere all’aggiornamento degli agglomerati presenti sul territorio pugliese, nonché alla loro perimetrazione che non era stata realizzata nella prima elaborazione ex deliberazione di G.R. n. 25/2006, e all’individuazione dei carichi gravanti sugli stessi agglomerati.

Tutto ciò detto, impone che si provveda, con sollecitudine, anche ai fini di evitare che possano risultare pregiudicate le risorse finanziarie rivenienti dall’attuazione del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007 - 2013, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 146 12 febbraio 2008, a seguito della Decisione Comunitaria C/2007/5726 del 20.11.2007, Asse II - “Linea 2.1”.

Si deve, altresì, considerare che oltre alle risorse assegnate per l’intero ciclo di Programmazione di cui al P.O. FESR 2007 - 2013, al conseguimento dei quattro obiettivi stabiliti dal Quadro Strategico Nazionale, di cui si è riferito prima, è legato un meccanismo di incentivazione e di assegnazione di risorse premiali per le Regioni pari complessivamente a circa 3 miliardi di Euro a valere sulle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) finalizzato a mettere a disposizione delle stesse ulteriori risorse da investire nel miglioramento dei livelli di offerta di servizi essenziali per cittadini e imprese.

Per la Regione Puglia, l’ammontare di tali risorse premiali è pari a 532,1 milioni di euro

La definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio è stata descritta nella delibera CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 recante “Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli Obiettivi di Servizio del QSN 2007-2013” ed ulteriormente ripresa nella successiva Delibera CIPE n.166 del 21 dicembre 2007.

In particolare, la delibera CIPE 82/2007 prevede che le Amministrazioni partecipanti al meccanismo di incentivazione predispongano un Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio, redatto secondo le modalità descritte nella medesima deliberazione del CIPE.

Il Piano di Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio 2007-2013 della Regione Puglia è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 464 del 24 marzo 2009.

Altro aspetto sul quale si richiama la particolare attenzione dell'Amministrazione è costituito dal completamento degli interventi attivati nel precedente periodo di programmazione nel settore della tutela delle acque. In particolare, per quanto qui interessa, si fa riferimento alla deliberazione di Giunta Regionale n. 392 del 25 marzo 2008, con la quale - tra l'altro - si prevede che l'attivazione degli interventi ivi previsti restava subordinata alla verifica della loro compatibilità con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Regione Puglia, demandando tale verifica al competente Settore Regionale Tutela delle Acque.

Si deve evidenziare, al proposito, che relativamente ad alcuni degli interventi compresi nella predetta programmazione, la citata Struttura Regionale, sino ad oggi, non ha potuto esprimere il richiesto parere, in quanto gli stessi interventi prevedevano, l'estensione del sistema fognario e del sistema depurativo agli agglomerati definiti irraturalmente costieri che non risultavano individuati nella già richiamata deliberazione di Giunta Regionale n.25/2006.

Tale circostanza, pertanto, rileva l'opportunità che si proceda ad una verifica/aggiornamento degli agglomerati contemplando anche gli insediamenti costieri.

Con riguardo alla citata verifica/aggiornamento degli agglomerati, si deve evidenziare che non risultavano assunte determinazioni dall'Amministrazione Regionale in ordine all'individuazione del soggetto che avrebbe dovuto provvedere agli aggiornamenti e/o all'individuazione di nuovi agglomerati, sebbene la deliberazione di Giunta Regionale n. 25/2006 avesse fatto espresso rinvio di ogni determinazione in merito, all'adozione di un successivo provvedimento.

Ai fini di far fronte alle necessità sopra emerse, il Dirigente del Servizio Regionale Tutela delle Acque, stanti, peraltro, l'assoluta necessità di provvedere, nonché la carenza di stanziamenti di bilancio che consentissero l'avvio delle attività necessarie, si è avvalso, assumendo il coordinamento delle iniziative, della Sogesid S.p.A., tenuto conto che alla stessa Società era stato assegnato il compito dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, con proprio decreto n. 40 del 26 marzo 2008, di garantire le attività di supporto per le procedure di approvazione definitiva del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, tra le quali risultava prevista anche quella relativa all'aggiornamento e/o alla individuazione degli "agglomerati" di cui alla più volte citata deliberazione di Giunta Regionale n. 25/2006.

Ciò detto, si evidenzia che la Sogesid S.p.A. con prot. n. 02422 del 12 giugno 2009, ha provveduto a trasmettere i relativi elaborati, redatti con il coordinamento del Servizio Regionale Tutela delle Acque, sui quali viene chiamata ad esprimersi l'Amministrazione Regionale.

Dall'analisi degli elaborati de quibus, che si compongono di una relazione generale e di n. 6 fascicoli suddivisi per le sei province pugliesi, i quali, a loro volta, contengono le schede degli agglomerati, le schede cartografiche degli agglomerati e le schede cartografiche di dettaglio comunali, si evince che i criteri utilizzati per la definizione degli agglomerati urbani della Regione Puglia sono stati incentrati:

1. sulla individuazione degli insediamenti abitativi;
2. sulla perimetrazione degli agglomerati;
3. sulla stima dei carichi generati.

Si evidenzia che da un raffronto tra la prima individuazione degli agglomerati di cui alla deliberazione di G.R. n. 25/2006, e la stima cui si è pervenuti attraverso detto ultimo studio, si evince che il numero degli stessi si sia ridotto di 10 unità, passando, cioè, da 191 agglomerati a 181 con un aumento, tuttavia, della consistenza complessiva del carico da trattare, pari a 1.549.351 A.E.

Quanto all'individuazione dei nuovi agglomerati, la cui proposta è contenuta nel prospetto, all'uopo elaborato, che viene accluso al presente atto quale parte integrante, nonché alla loro perimetrazione, si deve osservare che esse non possono - allo stato - che essere considerate come "semplicemente indicative", sottoponibili, cioè, ad eventuali variazioni successive, (eventuale deperimetrazione), da

assumersi con formali atti deliberativi di Giunta Regionale, a seguito dell'esito delle verifiche che dovranno essere poste in essere dalla competente Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato - AATO Puglia - dei criteri posti alla base della progettazione preliminare redatta da parte del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, dell'analisi dei costi-benefici dei relativi interventi, dell'analisi delle infrastrutture esistenti e della verifica della conformità al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia e agli strumenti di pianificazione territoriali e di urbanistica vigenti, nonché della verifica del puntuale rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica.

Si deve aggiungere, al proposito, che a seguito di puntuale verifica operata sugli attuali impianti di depurazione che ha tenuto conto anche degli interventi in atto e/o di quelli oggetto di finanziamento pubblico, è risultato, come si evince dalla seguente tabella, che gli stessi sono potenzialmente idonei a trattare un carico, espresso in abitanti equivalenti, pari a 5.021.724, rispetto al carico da trattare, quale potenzialità futura - di progetto, pari a 6.236.200.

Conseguentemente, fatte salve le verifiche che l'AATO Puglia dovrà esperire, per quanto si è accennato prima, dovranno essere assicurate, da parte della stessa Autorità d'Ambito, adeguamenti infrastrutturali per 1.214.476 abitanti equivalenti (6.236.200 - 5.021.724).

Da ciò si rileva, pertanto, che l'AATO Puglia è chiamata a rimodulare ex art. 149 del D. Lgs. n. 152/2006, il Piano d'Ambito, alla luce dell'individuazione dei nuovi agglomerati operata con il presente provvedimento, tenendo conto delle priorità indicate nella Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, recepita nell'Ordinamento Italiano con lo stesso citato decreto legislativo.

Tutto ciò premesso e considerato, si sottopone alle determinazioni della Giunta Regionale.

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/1997 che detta "nonne in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale".

L'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle OO.PP. che si intende qui di seguito integralmente riportata;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore e del Dirigente del Servizio "Tutela delle Acque" che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO e DI CONDIVIDERE i criteri utilizzati per la individuazione dei nuovi agglomerati urbani della Regione Puglia riportati nello studio redatto dalla Sogesid S.p.A., con il

coordinamento del Servizio Regionale Tutela delle Acque, su incarico del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia di cui al proprio decreto n. 40 del 26 marzo 2008;

2) DI INDIVIDUARE, nel territorio della Regione Puglia, gli agglomerati urbani, ai sensi e per gli effetti della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, artt. 3, 4 e 5 e del D. Lgs. n. 152/2006, art. 74, comma 1, lettera "n", art. 101, commi 1 e 9 e artt. 105 e 106, rappresentati nell'elenco contenuto nel prospetto accluso al presente provvedimento quale parte integrante;

3) DI APPROVARE la relativa perimetrazione degli agglomerati di cui al precedente punto 2) del presente dispositivo rappresentata in apposite schede e cartografie di dettaglio, (contenute in singole pubblicazioni suddivise per le sei province pugliesi) e la quantificazione della potenzialità, espressa in abitanti equivalenti, degli impianti di depurazione a servizio degli stessi;

4) DI DARE ATTO che la suddetta perimetrazione, nonché la quantificazione della potenzialità degli impianti di depurazione sono considerate "semplicemente indicative"; esse, cioè, sono sottoposte ad eventuali variazioni successive, (eventuale deperimetrazione), da assumersi con formali atti deliberativi di Giunta Regionale, a seguito dell'esito delle verifiche da parte della competente Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato - AATO Puglia:

a) dei criteri posti alla base della progettazione preliminare redatta da parte del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato;

b) dell'analisi dei costi-benefici dei relativi interventi;

c) dell'analisi delle infrastrutture esistenti;

d) della verifica della conformità al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia e agli strumenti di pianificazione territoriali e di urbanistica vigenti;

e) della verifica del puntuale rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica;

5) DI DISPORRE che i dati relativi all'individuazione dei nuovi agglomerati e alla quantificazione della potenzialità degli impianti di depurazione, a cui si provvede con il presente provvedimento, sostituiscono quelli contenuti nel Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 19 giugno 2007;

6) DI DISPORRE, altresì, che relativamente alle zone che concorrono all'estensione degli agglomerati già individuati con la deliberazione di G.R. n. 25/2006, deve essere assicurato il trattamento depurativo previsto dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti, fino alla realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie (potenziamento impianti di depurazione, reti idriche e fognarie, collettamento) da pianificarsi a cura della competente Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato - AATO Puglia;

7) DI DISPORRE, inoltre, che l'AATO Puglia provveda agli adeguamenti infrastrutturali per 1.214.476 abitanti equivalenti, procedendo alla rimodulazione del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D. Lgs. n.152/2006, secondo l'individuazione degli agglomerati operata con il presente provvedimento, tenendo conto delle priorità indicate nella Direttiva Comunitaria 91/271/CEE, recepita nell'Ordinamento Italiano con lo stesso citato decreto legislativo;

8) DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale e sul sito "internet" della Regione Puglia. Su quest'ultimo, viene assicurata la pubblicazione di tutti gli elaborati prodotti, richiamati in narrativa, a cura del Servizio Tutela delle Acque.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

